

Circolare di aggiornamento

N° 08/2024

26 Gennaio 2024

DECRETO DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

ADEMPIMENTI FORMALI CREDITI IMPOSTA BENI STRUMENTALI INTERROGAZIONE PARLAMENTARE



Decreto di semplificazione degli adempimenti fiscali

Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati

Art. 1

- In via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, **le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate**.
- **A decorrere dal 2024** tali informazioni sono accessibili **direttamente dai contribuenti** titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, c. 1, lett. a), c), c-bis), d), g), Tuir con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), **in un'apposita area riservata del sito Internet della predetta Agenzia**, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica.
- Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono **rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati** (sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, centri di assistenza fiscale, iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro o dei dottori commercialisti), che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare.
- Le disposizioni che prevedono limiti ai poteri di controllo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche (art. 5 D.Lgs. 175/2014) sono applicabili **anche con riferimento alle dichiarazioni presentate con modifiche** rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro (art. 5, c. 3bis D.Lgs. 175/2014).

Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (mod. 730)

Art. 2

- **A decorrere dal 2024** la dichiarazione dei redditi modello 730 **può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati**. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.
- **A decorrere dal 2024** i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che presentano il modello 730, anche in presenza di un sostituto di imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono **chiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate il rimborso** che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, **ovvero effettuare il pagamento** di quanto dovuto.
- Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, **il versamento deve essere effettuato entro il 30.06** (art. 17 Dpr 435/2001).
- In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle Entrate, l'applicativo della dichiarazione precompilata **mette a disposizione la delega di pagamento**, che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo.

Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio

Art. 3

- A decorrere **dall'anno d'imposta 2024**, i soggetti sostituiti di imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio **sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica**.

Comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili

Art. 4

- Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti, se il contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione dell'attività, **nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine** previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all'Agenzia delle Entrate la cessazione dell'incarico.
- Il depositario, assolto l'onere comunicativo, **entro i medesimi 60 giorni** provvede **all'invio di tale comunicazione all'Agenzia delle Entrate**. A decorrere dalla data di invio di quest'ultima comunicazione, **il luogo di conservazione** si presume coincidere con il **domicilio fiscale del contribuente**.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è approvato il modello della comunicazione e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Riorganizzazione degli Isa

Art. 5

- L'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per **rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici** cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

Riduzione degli oneri compilativi dei modelli Isa

Art. 6

- Nell'ottica di semplificare l'adempimento compilativo del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), l'Agenzia delle Entrate **rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari**, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, **gli elementi e le informazioni in suo possesso** riferibili allo stesso contribuente, **acquisiti direttamente o pervenuti da terzi**, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente.
- Con i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale sono definiti i dati su cui si fonda l'analisi funzionale alla revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ed inoltre alla eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento e sarà implementato l'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia stessa.

Disponibilità dei programmi informatici per gli Isa

Art. 7

- Per **l'anno 2024** i programmi informatici relativi agli indici di affidabilità fiscale (Isa) di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono **resi disponibili entro il mese di aprile** del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
- A decorrere **dall'anno 2025** i medesimi programmi informatici sono resi disponibili **entro il giorno 15 del mese di marzo** del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

Scadenza dei versamenti rateali delle imposte

Art. 8

- È **eliminato l'obbligo di esercizio dell'opzione** in sede di dichiarazione periodica da parte del contribuente che intende versare in rate mensili di uguale importo, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi, decorrenti dal mese di scadenza.
- In ogni caso il pagamento deve essere completato **entro il 16.12** (non più entro il mese di novembre) dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. I versamenti rateali sono effettuati **entro il giorno 16 di ciascun mese**.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte **relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023**.

Soglia versamenti minimi Iva e ritenute

Art. 9

- È **incrementato a 100,00 euro** il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo Iva, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può **rimandare il versamento al periodo successivo**. Tale versamento deve essere **effettuato comunque entro il 16.12** dello stesso anno. Pertanto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi 3 trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno.
- Ai fini del coordinamento normativo, analoghe modifiche sono introdotte per i contribuenti minori, in relazione alle liquidazioni e ai versamenti in materia di Iva di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) Dpr 542/1999. In particolare, i contribuenti che possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, qualora l'imposta non superi il **limite di 100,00 euro**, effettuano il versamento insieme a quello dovuto per il trimestre successivo **e comunque entro il 16.12 dello stesso anno**.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle **liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024**.
- Se l'importo dovuto con riferimento alle **ritenute sui redditi di lavoro autonomo** (artt. 25 e 25-bis Dpr 600/1973) **non supera il limite di euro 100,00**, il versamento è effettuato **insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno**. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è **comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo**. La disposizione si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.
- Il versamento delle **ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore** deve avvenire **entro il 16.06** (anziché 30.06) e **16.12** (anziché 20.12) di ogni anno. Il versamento delle ritenute operate nel **mese di dicembre** è comunque effettuato **entro il giorno 16 del mese successivo**.

Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti

Art. 10

- Salvo casi di indifferibilità e urgenza, **dal 01 al 31.08 e dal 01 al 31.12** è **sospeso l'invio** dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate:
 - a) **comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati** (artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972);
 - b) **comunicazioni degli esiti dei controlli formali** (art. 36-ter Dpr 600/1973);
 - c) **comunicazioni degli esiti della liquidazione** delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, c. 412 L. 311/2004);
 - d) **inviti all'adempimento** spontaneo (lettere di compliance ex art. 1, cc. da 634 a 636 L. 190/2014).
- Restano ferme le disposizioni di cui:
 - all'art. 7-quater, c. 17 D.L. 193/2016, che sospende **dal 01.08 al 04.09** i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, a seguito dei controlli automatici riguardanti l'imposta sui redditi e l'Iva e a seguito dei controlli formali ai sensi dell'art. 36-ter Dpr 600/1973 nonché a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
 - all'art. 37, c.11-bis, 2° periodo D.L. 223/2006, ai sensi del quale i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti

impositori sono sospesi **dal 01.08 al 04.09**, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.

Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

Art. 11

- **Con effetto dal 02.05.2024**, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) **le persone fisiche e le società o le associazioni** ex art. 6 Dpr 600/1973, ovvero le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, presentano la dichiarazione:
 - per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. **tra il 01.05 ed il 30.06** ovvero
 - in via telematica **entro il 30.09** (rispetto al precedente 30.11) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
 - b) i **soggetti all'Ires** presentano la dichiarazione in via telematica, **entro l'ultimo giorno del 9° mese** (in precedenza entro l'ultimo giorno dell'11° mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
- Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap relative al **periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente alla data del 02.05.2024**, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.
- **Con effetto dal 01.04.2025** sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le **persone fisiche** presentano la dichiarazione:
 - per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. **tra il 01.04 ed il 30.06** ovvero
 - in via telematica **tra il 01.04 e il 30.09** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
 - b) le società o le associazioni di cui all'art. 5 Tuir (**società di persone**, società di armamento, società di fatto, **associazioni tra professionisti**), presentano la dichiarazione in via telematica **tra il 01.04 e il 30.09** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
 - c) i **soggetti all'Ires** presentano la dichiarazione in via telematica a partire **dal 01.04** dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta;
 - d) **dichiarazioni e certificazioni dei sostituti di imposta** relative all'anno solare precedente sono presentate in via telematica **tra il 1.04 e il 31.10** di ciascun anno (anziché entro il 31.10).

Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie

Art. 12

- I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al **Sistema Tessera Sanitaria** per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire **dal 2024** provvedono alla trasmissione dei dati **con cadenza semestrale**, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia.

Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta

Art. 13

- **La mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni** concesse agli operatori economici **nelle dichiarazioni annuali** in materia di imposte sui redditi, Irap, Iva e di dichiarazione dei sostituti di imposta (ex artt. 1, 4 e 8 Dpr 322/1998), se spettanti, **non comporta la decadenza dal beneficio**.
- Per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all'art. 10 D.M. 31.05.2017 n. 115, resta ferma l'applicazione dell'art. 17, c. 2 D.M. 115/2017, ai sensi del quale la mancata registrazione determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto.

- Le disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative ai **periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022**.

Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità

Art. 14

- Per i **soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)** sono elevate le seguenti soglie:
 - **da 50.000,00 a 70.000,00 euro** annui la soglia al di sotto della quale **non è richiesto il visto di conformità** per l'utilizzo in compensazione del **credito Iva**. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi Iva** per un importo **non superiore a 70.000,00 euro** annui;
 - **da 20.000,00 a 50.000,00 annui** la soglia al di sotto della quale **non è richiesto il visto di conformità**, per l'utilizzo in compensazione dei **crediti ai fini delle imposte dirette e dell'Irap**.

Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, Irap e Iva

Art. 15

- Al fine di semplificare la modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31.12.2023**, con i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sono progressivamente **eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti** ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle Entrate **può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie** e nella titolarità di altre amministrazioni.
- Con i medesimi provvedimenti **sono progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d'imposta** derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.
- A decorrere dal medesimo periodo d'imposta, è **eliminato l'obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari** nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Iva da parte degli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività, utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.
- A decorrere dalle **opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024**, l'opzione per il **regime speciale** di cui all'art. 1, cc. 119-141bis L. 296/2006 a favore delle società per azioni che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare (SIIQ e SIINQ) in possesso di specifici requisiti è esercitata **nella dichiarazione dei redditi** presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene (anziché dover inviare un'apposita comunicazione).

Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta

Art. 16

- Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute **indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati** individuati con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Le comunicazioni dei dati effettuate **sono equiparate** a tutti gli effetti **alla esposizione** dei medesimi dati **nella dichiarazione dei sostituti d'imposta**.
- In via sperimentale, possono avvalersi delle nuove disposizioni i sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti **al 31.12 dell'anno precedente non superiore a 5**. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti.
- L'adesione al sistema semplificato tramite comportamento concludente è **vincolante per l'intero anno d'imposta** per cui è esercitata.
- In tale ipotesi, il **pagamento delle ritenute** e delle trattenute è effettuato con modello F24, da presentare **esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

- Contestualmente all'invio dei dati, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta **autorizza l'Agenzia delle Entrate all'addebito sul proprio conto** identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia.
- La trasmissione dei dati e il versamento sono **effettuati direttamente dal sostituto d'imposta o tramite i soggetti abilitati** alla trasmissione delle dichiarazioni (incaricati di cui all'art. 3, cc. 2-bis e 3 Dpr 322/1998).
- Le disposizioni si applicano a decorrere **dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025**.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono individuati gli ulteriori elementi informativi da comunicare e sono definiti modalità e termini per la trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione.

Addebito in conto dell'F24 con scadenze future

Art. 17

- Per i **versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme** cui si applica la disciplina del pagamento mediante modello F24, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente o l'intermediario autorizzato **può disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future**, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della disposizione.

Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA

Art. 18

- Per i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina del pagamento mediante modello F24, il contribuente **può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA** (art. 5, c. 2 D.Lgs. 82/2005).
- Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, della disposizione.

Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche e titolari di partita Iva

Art. 19

- A **decorrere dal 2024 (con riferimento dunque al periodo d'imposta 2023)**, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati disponibili in Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate **rende disponibile telematicamente, entro il 30.04** di ciascun anno, **la dichiarazione precompilata** relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente **anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati**.
- Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 D.Lgs. 175/2014, che pone limiti ai poteri di accertamento, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione (dunque non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati e, per i dati modificati, si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica), sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario (se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata).
- L'accesso alla dichiarazione precompilata per i nuovi soggetti può essere effettuata **direttamente dai contribuenti oppure dai loro intermediari delegati** che prestano assistenza fiscale.

Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi

Art. 20

- Con decreto del Ministro dell'Economia possono essere individuati i termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all'Agenzia delle Entrate, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, **anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti**, da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia

Art. 21

- Il contribuente può delegare gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica (art. 3, c. 3 Dpr 322/1998) all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, **compilando un unico modello**.
- Il contribuente è comunque tenuto **ad individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare**.
- La delega **scade il 31.12 del 4° anno successivo** a quello in cui è conferita, salvo revoca.
- **La rinuncia alla delega** ricevuta è comunicata dagli intermediari **esclusivamente in via telematica**.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni.

Rafforzamento dei servizi digitali

Art. 22

- L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per:
 - a) potenziare i canali di assistenza a distanza;
 - b) consentire la registrazione delle scritture private;
 - c) consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;
 - d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;
 - e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate;
 - f) l'effettuazione di ulteriori adempimenti.
- Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.

Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale

Art. 23

- L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle Entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate.
- L'acquisizione dei documenti è effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi.
- Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi

Art. 24

- La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi (art. 2, c. 1 D.Lgs. 127/2015) può essere effettuata **mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati**.
- Le soluzioni software devono poter **consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico**, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti.

- Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software.

Semplificazione degli adempimenti correlati ai trasferimenti immobiliari

Art. 25

- Al fine di semplificare gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, a decorrere dalla data stabilita con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, **il deposito dei tipi di frazionamento presso i Comuni sono effettuati con modalità telematiche** dall'Agenzia delle Entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione.
- In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle Entrate comunica l'avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di deposito.
- Ulteriori o alternative modalità telematiche possono essere stabilite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Entrata in vigore

Art. 27

- Il D.Lgs. 1/2024 è in vigore **dal 13.01.2024**.

Credito imposta beni strumentali quando non è necessario il riferimento normativo nel DDT

I soggetti che, relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi “generici” / Industria 4.0, usufruiscono del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), **sono tenuti a conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea** a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione del costo agevolabile.

A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:

“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”

I documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, possono essere integrati / regolarizzati prima dell'avvio dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E nonché nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603. A tal fine, in caso di:

- **fatture ricevute in formato cartaceo**, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dall'acquirente sull'originale di ogni fattura (di acconto / saldo), con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
- **fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sdl**, è possibile alternativamente:
 - stampare una copia cartacea apponendo il riferimento con scritta indelebile (o timbro) e conservarla ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72;
 - effettuare un'integrazione elettronica, da allegare all'originale e conservare unitamente a quest'ultimo, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo Sdl, secondo le modalità previste dall'Agenzia in materia di reverse charge nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E.

Come accennato, l'espreso richiamo alla disposizione di riferimento va riportata sulle fatture / altri documenti. In merito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che la dicitura:

- va riportata anche sul documento di trasporto;
- non è richiesta sul verbale di collaudo / interconnessione del bene nel presupposto che lo stesso riguarda “univocamente i beni oggetto dell'investimento”.

Recentemente il MEF in risposta all'Interrogazione parlamentare 10.1.2024, n. 5-01787, dopo aver confermato che “tra i documenti idonei ad assolvere le predette funzioni, oltre alla fattura, devono ritenersi ricompresi anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene ed in relazione ai quali, pertanto, resta fermo, in linea generale, il predetto obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative”;

precisa che l'indicazione del riferimento normativo **“potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l'espreso riferimento alle disposizioni ... richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa”**.

Tale chiarimento evita alle imprese che hanno ricevuto un ddt privo dell'indicazione della norma agevolativa di dover procedere all'integrazione di tale documento qualora dispongano di una fattura d'acquisto correttamente compilata (riportante il riferimento normativo nonché il richiamo al ddt).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

